



Regolamento d'uso del marchio Hello Fish



1. OGGETTO

Il presente Regolamento definisce le condizioni per il rilascio e per l'utilizzo gratuito del Marchio collettivo Hello Fish! (di seguito per brevità "Marchio").

Il Marchio è stato realizzato nell'ambito di un quadro più ampio di iniziative promosse in collaborazione istituzionale dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Unioncamere a valere sul Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 con l'obiettivo di valorizzare i prodotti dell'acquacoltura e della pesca sostenibile e la loro più ampia diffusione e commercializzazione.

Il Marchio ha l'obiettivo di valorizzare sul mercato gli operatori della piccola pesca localizzati sul territorio nazionale (così come già in corso con gli operatori del commercio ittico, della ristorazione) che si impegnano al rispetto del "Decalogo sostenibilità ambientale e sociale" e a darne evidenza verso il consumatore finale, nel rispetto di quanto indicato nel Decalogo stesso.

Il Marchio può essere dato in uso agli operatori interessati secondo le modalità definite nel presente Regolamento.

2. DEFINIZIONI

- **Impresa:** operatore economico della piccola pesca e della piccola pesca artigianale.
- **Clients:** coloro che acquistano i prodotti (intermediario commerciale o consumatore).
- **Documento "Impegni per la sostenibilità":** documento, allegato al presente Regolamento (allegato 2), nel quale vengono definiti gli impegni obbligatori che un'impresa deve assumersi per ottenere la licenza d'uso del Marchio "Hello Fish!".
- **Licenza d'uso:** documento mediante il quale viene concesso ad una impresa il diritto ad utilizzare il Marchio "Hello Fish!".
- **Licenziatario:** impresa che ha ottenuto il Marchio in licenza d'uso.
- **Marchio:** il Marchio "Hello Fish! – eventualmente accompagnato dal payoff "La bontà sostenibile" - depositato presso EUIPO (EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FEAMP
FO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE

OFFICE) in data 20/12/2017 al nr. 017067166 di proprietà di Unioncamere allegato al presente Regolamento (allegato 1).

- **Portale Hello Fish!:** il sito www.hellofish.it piattaforma informatica di progetto.
- **Prodotto ittico:** organismo acquatico ottenuto da attività di pesca (v. "impresa").
- **Vetrina promozionale:** spazio gratuito presente all'interno del portale Hello Fish!, liberamente personalizzabile dall'impresa che ha fatto richiesta di adesione e che ha ottenuto in licenza il Marchio; la vetrina ha l'obiettivo di dare visibilità alle attività di pesca dell'impresa aderente e di testimoniare l'impegno che questa si è assunto rispetto al Decalogo.
- **Decalogo:** "Decalogo sostenibilità ambientale e sociale", elaborato dall'Unioncamere con CIHEAM-IAMB e condiviso con la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Decalogo è composto da 10 impegni di sostenibilità ambientale, economica e sociale che l'impresa aderente si impegna a rispettare.
- **Scheda di autocontrollo:** check list degli autocontrolli che l'impresa di pesca svolge al proprio interno e conferma compilando l'apposita scheda informatica di autovalutazione presente all'interno della propria area riservata del portale Hello Fish!, così da dare evidenza ai consumatori del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Decalogo.
- **Scheda di autocontrollo:** versione telematica della check list/scheda degli autocontrolli.
- **Attestato:** documento che attesta l'impegno di sostenibilità assunto dall'operatore della pesca con la sottoscrizione del Decalogo, che l'operatore della pesca stampa (utilizzando il file esecutivo fornito dall'Unioncamere dopo la compilazione della scheda di autovalutazione) e affigge in luoghi fisici visibili al pubblico.

3. REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

I requisiti che l'impresa deve possedere per ottenere la Licenza d'uso:

- essere un operatore della piccola pesca iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
- non essere dichiarata fallita né sottoposta ad altre procedure concorsuali;





- essere attiva ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- adempiere agli Impegni Obbligatorî previsti nel documento "Impegni per la sostenibilità": allegato al presente Regolamento (allegato 2).

L'impresa è responsabile dell'osservanza degli obblighi di legge cui è sottoposta. Il rilascio ed il mantenimento del Marchio non modifica in alcun modo la responsabilità legale dell'impresa nel caso di danni a terzi, né assolve la stessa nell'osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, ai processi ed ai servizi forniti. Unioncamere non si assume la responsabilità in merito alla conformità legislativa dell'impresa.

4. MODALITÀ DI ADESIONE E RILASCIO DELLA LICENZA D'USO

L'impresa che intende ottenere la Licenza d'uso deve compilare il Modulo di adesione telematico disponibile sul Portale Hello Fish, con cui conferma l'adesione al Decalogo.

Unioncamere, verificato il possesso dei requisiti di cui al p.to 3 entro i primi due mesi dall'attivazione della vetrina telematica, procederà ad inviare all'impresa la Licenza d'uso del Marchio.

5. DURATA E RINNOVO DELLA LICENZA D'USO

La Licenza d'uso ha validità di due anni, se Unioncamere non riscontra situazioni di mancato rispetto del "Decalogo sostenibilità ambientale e sociale", degli impegni previsti nel documento "Impegni per la sostenibilità" e/o del presente Regolamento, oppure se il Licenziatario provvede ad inoltrare domanda di recesso come disciplinato al p.to 10.

6. DIRITTI E DOVERI

Il Licenziatario, parallelamente, si impegna a:



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



UNIONCAMERE



- a) rispettare i requisiti stabiliti nel presente Regolamento e nel documento "Impegni per la sostenibilità" di cui all'allegato 2;
- b) compilare la Scheda di autovalutazione presente all'interno della propria area riservata del portale Hello Fish!, funzionale a dare evidenza degli esiti dell'autocontrollo e a rilevare i possibili ambiti di miglioramento;
- c) attivare la vetrina promozionale entro un termine massimo di 3 mesi dall'invio del Modulo telematico di registrazione, pubblicando i relativi contenuti;
- d) esporre/affiggere il proprio Attestato entro 1 mese dalla ricezione del file esecutivo di stampa reso disponibile dall'Unioncamere all'interno dell'area riservata della vetrina promozionale;
- e) aggiornare la vetrina promozionale in caso di modifiche agli impegni assunti;
- f) mantenere le condizioni minime funzionali al riconoscimento del Marchio;
- g) utilizzare il Marchio:
 - 1. nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
 - 2. su carta intestata e/o materiale promozionale e/o pubblicitario e/o descrittivo delle proprie attività/servizi e comunque soltanto al fine di qualificare la propria attività sul piano della trasparenza informativa e della sostenibilità della propria offerta di prodotti ittici;
 - 3. ulteriori utilizzi del Marchio diversi da quelli contenuti nel presente Regolamento dovranno essere concordati tra il Licenziatario e Unioncamere;
- h) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- i) non utilizzare il Marchio se si è in stato di sospensione o revoca;
- j) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il Marchio;



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



UNIONCAMERE



- k) non utilizzare il Marchio per certificare, identificare o qualificare i prodotti ittici in vendita;
- l) consultare periodicamente il sito del progetto www.hellofish.it per apprendere gli eventuali aggiornamenti intervenuti agli Impegni di trasparenza;
- m) non cedere il Marchio a terzi.
- n) dare tempestiva comunicazione a Unioncamere di ogni circostanza di cui sia venuta a conoscenza che costituisce, o che potrebbe costituire, una violazione del Marchio e dei diritti di proprietà industriale del Licenziante con riguardo al Marchio stesso.

Unioncamere si impegna a:

- a) dare visibilità ai Licenziatari attraverso il Portale ed a realizzare specifiche azioni di promozione ad essi dedicate secondo le modalità indicate negli "Impegni per la sostenibilità";
- b) fornire ai Licenziatari i materiali informativi da esporre in spazi fisici visibili al pubblico funzionali al mantenimento degli Impegni per la sostenibilità (file esecutivo di stampa dal Manifesto);
- c) aggiornare le informazioni presenti sul Portale attraverso inserimenti e/o eventuali cancellazioni e predisponendo un elenco dei licenziatari visibile all'interno del Portale stesso;
- d) contribuire attraverso specifiche attività di promozione e comunicazione alla diffusione e alla conoscenza del Marchio a livello nazionale.

7. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE ED AL REGOLAMENTO D'USO

Unioncamere può disporre modifiche agli "Impegni per la sostenibilità" ed al presente Regolamento. Le modifiche devono essere comunicate ai Licenziatari tramite e-mail (o mezzo equivalente); nella comunicazione deve essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FEAMP
FO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE



Le modifiche hanno efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui risulti che un Licenziatario non si sia adeguato, Unioncamere può disporre la sospensione o la revoca del Marchio e della Licenza d'uso.

È facoltà dei Licenziatari non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso del Marchio.

8. SOSPENSIONE

La sospensione è applicata da Unioncamere quando risultino non osservate le disposizioni di cui al presente Regolamento.

In questi casi, Unioncamere comunica tramite e-mail (o mezzo equivalente) all'impresa la sospensione e la relativa motivazione, concedendo un tempo massimo di 3 mesi dalla data di ricezione per rimuovere le cause di non conformità indicate. Trascorso infruttuosamente tale periodo, la Licenza d'uso è revocata.

Dal momento che la sospensione viene comunicata l'impresa non può utilizzare il Marchio.

9. REVOCA

La revoca è applicata da Unioncamere nel caso in cui non siano state sanate entro i termini stabiliti le cause che hanno portato alla sospensione del Marchio.

La decisione della revoca della Licenza d'uso è comunicata all'impresa da parte di Unioncamere tramite pec (o mezzo equivalente).

A seguito di tale revoca, l'impresa:

- è inibita dall'utilizzo del Marchio;
- non deve utilizzarne eventuali copie e riproduzioni;



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FEAMP
FO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE

- deve eliminare il Marchio dalla carta intestata, da tutta la documentazione tecnica e pubblicitaria distruggendo tutta la modulistica residua o altro materiale contenente, sotto qualsiasi forma, le caratterizzazioni grafiche e i riferimenti allo stesso.

L'impresa revocata viene inoltre cancellata dal Portale Hello Fish.

La revoca non pregiudica il diritto di Unioncamere a intraprendere altre azioni di tutela.

10. RECESSO

Il Licenziatario, anche prima ancora della concessione, può recedere dall'adesione al Marchio anche quando non intende accettare eventuali variazioni degli Impegni di trasparenza e/o del presente Regolamento.

Il recesso deve essere comunicato tramite pec (o mezzo equivalente) ad Unioncamere, e ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

A seguito del recesso, cessa ogni diritto all'utilizzo del Marchio e l'impresa viene cancellata dal portale Hello Fish.

11. RICORSI E CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non vengano definite in via amichevole, sono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro decide secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che ritiene più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La



decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutta la documentazione e/o gli atti relativi all'attività di cui al presente Regolamento sono considerati da Unioncamere riservati e saranno trattati per le sole finalità di rilascio della Licenza d'uso del Marchio.

Informazioni relative ad imprese con una pratica in corso non possono essere rilasciate a terzi senza consenso scritto dell'impresa stessa.

Per i casi previsti dalla legge sulla libera diffusione a terzi di informazioni, l'impresa deve essere informata preventivamente.

Unitamente alla sottoscrizione del contratto, le imprese sono tenute, ai fini dell'adesione, alla sottoscrizione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FEAMP
FO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE



13. ALLEGATI

1. Marchio "Hello Fish!"



HELLO FISH!

COLORI

Rosso "(PANTONE:213 C)";
Giallo "(PANTONE:803 C)";
Azzurro "(PANTONE:299 C)";
Nero;
Viola.

2. Impegni per la sostenibilità

2.a Impegni per la sostenibilità per gli operatori della piccola pesca e della pesca artigianale costiera

3. Riferimenti per l'invio delle comunicazioni

Unioncamere

Piazza Sallustio 21

00187 Roma

PEC: unioncamere@cert.legamail.it

Specificare nell'oggetto: licenza d'uso Marchio Hello Fish



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



FEAMP
FO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



UNIONCAMERE